

Il fatto di grave mala gestio consiste proprio nell'occultamento, in occasione della redazione ed approvazione dei bilanci anteriori al 1993, delle passività, che avrebbero comportato gravi perdite; mentre fu necessario l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio appunto per evidenziare la perdita reale.

Per ogni altro rilievo, i ricorrenti, attraverso le censure in esame e pur lamentando la violazione di norme di diritto o l'omesso esame di fatti decisivi della controversia, mirano in realtà inammissibilmente a contrapporre a tali valutazioni la propria interpretazione delle medesime circostanze, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento.

3. - Quinto motivo concernente l'eccezione ex art. 1227 cod. civ..

Il quinto motivo è infondato.

La corte territoriale ha disatteso l'eccezione di cui all'art. 1227 cod. civ., comma 1, sollevata dai convenuti in relazione alla reiterata concessione di finanziamenti ad opera delle banche, essendo l'azione esercitata dalla curatela a tutela dell'intero ceto creditorio.

In tal modo, la decisione impugnata non cade nel vizio di omessa pronuncia, in cui sarebbe incorsa, nell'assunto del ricorrente, per il fatto di non aver considerato come "la maggior parte" dei creditori fosse consapevole della situazione societaria e che sussisteva il loro fatto colposo concorrente, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., commi 1 e 2: la corte del merito ha, al contrario, esaminato la questione ed ha ampiamente motivato al riguardo.

Parimenti inconsistente il vizio di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, la quale deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione di domanda o eccezione sottoposta all'esame del giudicante: mentre, al contrario, il vizio non ricorre, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita, nè si tratti di domande o eccezioni autonome, ma di meri presupposti fattuali di quelle, come tali senz'altro inclusi nella statuizione giudiziale, con la quale la corte territoriale ha riesaminato l'intero materiale probatorio, confermando sul punto la decisione di primo grado.

4. - Sesto motivo concernente la liquidazione del danno.

Il sesto complesso motivo è infondato, in ogni sua parte.

Il giudice del merito ha ravvisato il danno al patrimonio sociale, in tal modo non più idoneo alla garanzia patrimoniale generica per i creditori, nel fatto che gli amministratori, con condotta resa possibile dall'inadeguata vigilanza dell'organo di controllo, abbiano deliberatamente appostato voci false in bilancio, in modo da far risultare un (invece inesistente) risultato positivo, cui è di conseguenza derivata la distribuzione ai soci di importi non costituenti effettivo utile, ma, in sostanza, depauperando la società per gli importi corrispondenti.

Se questa è la ricostruzione della vicenda, non rileva, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, se i singoli crediti abbiano poi trovato ammissione nel passivo fallimentare: posto che il curatore agisce per la reintegrazione di quella garanzia patrimoniale, dispersa in forza della condotta gestoria inadempiente, al fine di renderla ancora atta alla soddisfazione del ceto creditorio.

Del pari priva di pregio la pretesa di ravvisare un vizio di extrapetizione, inquadrando la fattispecie nel risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ.: per definizione riservato a reintegri diversi dal denaro.

Infine, non si è formato un giudicato sulla statuizione del tribunale, relativa al pagamento degli interessi e della rivalutazione, essendo stata l'intera questione riproposta al giudice d'appello e dal medesimo interamente esaminata; mentre il debito da risarcimento del danno costituiva un debito di valore, come tale considerato dalla sentenza impugnata (e multis, Cass. 21 aprile 2010, n. 9439; Cass. 22 giugno 2007, n. 14573).

5. - Settimo motivo concernente omissio esame fattuale.

Il settimo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, trattandosi di questione nuova o non trattata nella sentenza e il ricorso non è autosufficiente, omettendo i ricorrenti di individuare il luogo ed il tempo della particolare deduzione, onde non se ne può neppure valutare ora la decisività e l'avvenuta sottoposizione alla discussione delle parti.

6. - Ottavo motivo concernente la notifica a Me..

L'ottavo motivo è infondato.

Con riguardo all'eccezione di mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ex amministratore Me., la sentenza impugnata ha condiviso le valutazioni del tribunale, secondo cui la notificazione dell'atto di citazione introduttivo ha conseguito il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma 3; ad abundantiam, la corte ha poi ritenuto l'efficacia sanante della costituzione del convenuto, avvenuta nel procedimento cautelare in corso di causa.

La prima motivazione, che è corretta, è dunque idonea a fondare la decisione.

Al convenuto in questione fu infatti tentata una prima notifica dell'atto di citazione nel marzo 1998, non andata a buon fine per essersi il medesimo trasferito; quindi, fu notificato l'atto di citazione in data 8 luglio 1998, il quale era completo, ma recava il refuso della data di prima comparizione, rimasta quella originariamente indicata dall'attrice (26 giugno 1998) e, poi, il verbale della medesima prima udienza, con il rinvio alla udienza successiva.

Orbene, nonostante tale svolgimento dei fatti processuali, il contraddittorio fu pienamente instaurato, senza nessuna violazione del diritto di difesa, essendo stato il convenuto reso edotto delle domande attoree e della nuova udienza fissata, in modo tale da elidere la prima indicazione e mettere in grado il convenuto medesimo di spiegare tempestivamente tutte le sue difese, appunto con riguardo alla nuova udienza all'uopo indicata.

Ciò si conforma all'orientamento di questa Corte, il quale reputa che la nullità della citazione per omissa o errata indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.

Onde l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione (perchè, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un'ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l'errore sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell'esatta data dell'udienza predetta (cfr. Cass. 14 marzo 2014, n. 6008, non massimata; Cass. 22 giugno 2011, n. 13691; Cass. 30 marzo 2006, n. 7523; Cass. 19 maggio 2006, n. 11780; Cass. 27 agosto 2002, n. 12546).

In sostanza, non viene integrata la nullità della citazione, tutte le volte in cui l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione, perchè anticipata rispetto a quella di notificazione, integri una inesattezza che sia immediatamente riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, con errore meramente materiale, in relazione al quale il soggetto destinatario possa facilmente rendersi conto del medesimo e, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione, anzichè - sottraendosi, anche inconsapevolmente, al dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 cod. proc. civ. - omettere tanto ogni accertamento, quanto la stessa costituzione in giudizio, per poi inopinatamente eccepire la nullità della citazione sul presupposto della mancanza di certezza della data di comparizione, nonostante tale certezza potesse e dovesse essere facilmente acquisita (così Cass. 27 agosto 2002, n. 12546).

Il principio di buona fede, in sostanza, dovendo improntare anche la condotta processuale delle parti, non permette sia premiata una condotta che ad esso non si conformi.

7. - Motivi del ricorso dei sindaci concernenti i limiti dei loro doveri e responsabilità.

7.1. - I primi quattro motivi del ricorso degli ex sindaci S. e P., tutti volti a circoscrivere i poteri di controllo e la specifica responsabilità dei sindaci di società, possono essere congiuntamente trattati, proponendo argomenti fra loro connessi.

Sostengono i ricorrenti che nè la procedura, nè la sentenza hanno indicato quali attività i sindaci avrebbero potuto porre in essere per impedire il fatto gestorio pregiudizievole, dato che essi non hanno nessun potere sanzionatorio e repressivo, ma possono solo rilevare i fatti gestori riscontrati nella relazione al bilancio; i sindaci non avevano, all'epoca dei fatti, il potere di denuncia al tribunale, come invece affermato dalla corte del merito; negli anni 1993-1995, quando quasi per intero fu cagionato il danno, essi non erano più in carica, mentre per gli anni 1990-1992 gli ammortamenti erano conformi a legge ed è provato come i due sindaci avessero diligentemente evidenziato lo stato di squilibrio patrimoniale della società.

Nessuna di queste censure coglie nel segno.

7.2. - Mentre sono inammissibili i profili riguardanti il fatto (come la pretesa di riproporre in questa sede l'assunto secondo cui il danno fu prodotto solo negli anni 1993-1995: in contrasto con gli accertamenti fattuali della sentenza impugnata), o il vizio di motivazione insufficiente non più denunciabile (quarto motivo), occorre operare alcune puntualizzazioni in punto di diritto.

Non ha pregio la configurazione ristretta dei poteri e dei doveri del collegio sindacale, illustrata nel ricorso.

La riforma del diritto societario ha espressamente indicato, all'art. 2403 cod. civ., l'esigenza del controllo, da parte dei sindaci, "sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento".

Ma già prima della riforma i doveri di controllo imposti ai sindaci dagli artt. 2403 cod. civ. e ss. erano configurati con ampiezza ed estesi a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali: non il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, operando attivamente per mutare condotte repute non conformi a legge (cfr. Cass. 24 marzo 1999, n. 2772; 28 maggio 1998, n. 5287).

Invero, l'"obbligo di controllo" accomuna una pluralità di soggetti, ciascuno avente proprie funzioni nell'organismo societario (amministratori non esecutivi, indipendenti, sindaci, revisori, comitato per il controllo interno, organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 154-bis, ecc.). Scopo di questo sistema di controlli è la massima garanzia sull'osservanza delle regole di corretta amministrazione.

Orbene, talune conformazioni della struttura societaria comportano, inoltre, doveri di controllo particolarmente intensi: come allorchè si tratti di società a ristretta base familiare o, appunto, di società cooperativa, ove soggetta ad influenze esterne anche pregiudizievoli per la società stessa.

Si può configurare, quindi, una duplice responsabilità dei sindaci, che rispondono per fatto proprio o per concorso omissivo al dovere di controllo sugli amministratori.

La responsabilità omissiva del sindaco resta una responsabilità per fatto proprio colpevole: espunta anche dal diritto civile la responsabilità oggettiva, per fatto altrui o da mera "posizione", deve sussistere la condotta almeno colposa e il nesso causale col danno, essendo responsabilità per fatto e colpa propri.

Dovendosi il comportamento dei sindaci ispirare al dovere di diligenza proprio del "mandatario" ex art. 2407 cod. civ., comma 1, vecchio testo, ed essere improntato ai principi di correttezza e buona fede, esso non si esaurisce nell'espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto - pur non tipizzato - necessario al diligente assolvimento dell'incarico: quali, come questa Corte ha da tempo indicato, la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e persino, ove ne ricorrano gli estremi, la segnalazione al pubblico ministero per consentirgli di formulare la richiesta ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. (Cass. 11 novembre 2010, n. 22911; 17 settembre 1997, n. 9252), posto che, ante riforma, non era prevista la legittimazione attiva della denuncia al tribunale per l'organo di controllo.

E si è condivisibilmente affermato come l'inosservanza del dovere di vigilanza comporta la responsabilità dei sindaci, laddove essi non abbiano rilevato una rilevante violazione altrui, o non abbiano adeguatamente reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204, cit.; Cass. 13 giugno 2014, n. 13517; v. pure Cass. 13 giugno 2014, n. 13518); e che sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno, quando essi non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate o non abbiano esercitato poteri sostitutivi che, secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento (Cass. 14 ottobre 2013, n. 23233).

A fronte di iniziative contra legem da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno dunque l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari e di utilizzare ogni loro potere di sollecitazione e denuncia, interna ed esterna alla società: sino a pretendere dagli amministratori le azioni correttive necessarie, non essendo sufficiente limitarsi ad una blanda, inefficace critica.

In mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dalla legge.

7.3. - Nei casi in cui risulti compromessa l'integrità del patrimonio sociale e si verifichi l'insufficienza del medesimo a soddisfarli, in particolare, la responsabilità sussiste nei confronti dei creditori sociali; il nesso causale va provato da parte attrice, secondo l'accertamento rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Nell'ambito dell'azione di responsabilità promossa nell'interesse dei creditori - che questa Corte reputa extracontrattuale (Cass., sez. un., 23 gennaio 2017, n. 1641, da ultimo) - l'onere di provare la colpa grava sulla procedura.

L'elemento della colpa rileva in due accezioni: colpa nella conoscenza, allorchè il sindaco non rilevi colposamente la condotta inadempiente dell'organo gestorio; e colpa nell'attivazione, se, pur a conoscenza dei fatti, ometta, almeno per colpa, di esercitare prontamente ed efficacemente i suoi poteri impeditivi, sopra indicati.

7.4. - La corte del merito, dopo avere elencato i fatti di mala gestio accertati in capo agli amministratori operativi e gli episodi di inadempimento ai loro doveri - in particolare relativi alla errata valutazione degli ammortamenti e delle immobilizzazioni in bilancio, operati in violazione dei principi contabili - ha affermato che essi sono stati la conseguenza di scelte errate dell'organo amministrativo e sono stati resi possibili dalla mancanza di un adeguato controllo interno da parte dei sindaci, in quanto, in tal modo, fu cagionato un progressivo impoverimento del patrimonio netto, in misura equivalente alle risorse finanziarie ingenti distribuite ai soci, quali fittizi utili di esercizio, per gli anni 1990 e 1991.

Quanto ai sindaci, rileva la corte territoriale che essi nelle relazioni ai bilanci 1991 e 1992 (il primo a firma S. e L., il secondo S. e P.) denunciarono uno squilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria e l'esigenza di un risanamento, ma nulla fecero in realtà per assicurare l'adempimento dell'obbligo gestorio di procedere a corrette valutazioni, a norma dell'art. 2426 cod. civ.: i sindaci diedero comunque parere favorevole ai bilanci 1990 e 1991, quando fu operata l'indebita appostazione e distribuzione di utili solo apparentemente conseguiti. Onde sussiste il nesso causale con il loro omesso controllo, mentre neppure fu mai sollecitata l'attenzione dell'assemblea dei soci o del pubblico ministero, ai fini della denuncia ex art. 2409 cod. civ..

Se, dunque, da un lato la corte del merito si è posta pienamente nel solco tracciato dai principi esposti, dall'altro lato gli accertamenti in fatto operati non sono più sindacabili in questa sede.

In particolare, non corrisponde alla corretta lettura della decisione impugnata che i sindaci avrebbero dovuto proporre la denuncia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., essendosi la corte del merito limitata a rilevare il loro potere-dovere di denuncia al p.m. perchè avanzasse la relativa richiesta, secondo il sistema anteriore alla riforma ex D.Lgs. n. 6 del 2003.

In una vicenda come la presente, caratterizzata dalla redazione dei bilanci, da parte degli amministratori, senza il rispetto dei principi contabili e protrattasi nel tempo, la responsabilità risiede nel fatto di non avere proficuamente reagito alle modalità escogitate dall'organo gestorio, al fine di procedere comunque alla distribuzione ai soci di utili inesistenti.

8. - Quinto motivo concernente i criteri di redazione del bilancio.

Il quinto motivo è inammissibile, risolvendosi in una questione di fatto.

Esso censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto violato l'art. 2426 cod. civ. nella redazione dei bilanci societari da parte dell'organo amministrativo, sostenendo i ricorrenti che, invece, la società avrebbe correttamente operato gli ammortamenti nella misura minima consentita dal codice civile, proprio perchè gli impianti venivano utilizzati per non più del 50% della loro capacità, come i convenuti avevano dimostrato, spiegandone le ragioni.

La sentenza impugnata ha accertato l'esistenza, da un lato, di minori ammortamenti materiali, e, dall'altro lato, della capitalizzazione illegittima di costi.

Sotto il primo profilo, ha riscontrato l'errata valutazione degli ammortamenti in bilancio operati in violazione dei principi contabili, in quanto non si è tenuta in debito conto l'effettiva "vita utile" del bene: il fine improprio di tale contabilizzazione fu quello di consentire la distribuzione degli utili ai soci (quale sorta di conguaglio del prezzo per il conferimento dell'uva). Ha, infatti, accertato la corte del merito che nelle relazioni sulla gestione ai bilanci del 1990 e del 1991, redatte dagli amministratori, si riferisce come il calcolo delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni fu effettuato al 50% dei coefficienti massimi di legge "onde venire incontro alle esigenze di soci" e "onde non penalizzare ulteriormente i soci".

Il 24 gennaio 1993 anche Reconta Ernst & Young ha confermato l'appostazione di ammortamenti in misura inferiore a quelli necessari, sulla base della stimata vita utile dei cespiti di riferimento.

A partire dal bilancio del 1993, poi, gli ammortamenti sono avvenuti in misura notevolmente superiore rispetto agli anni pregressi, senza che risulti una analitica spiegazione in ordine al mutamento dei criteri di valutazione, in tal modo il bilancio violando ulteriormente il principio contabile che impone la costanza dei criteri, salvo il mutamento delle circostanze da illustrare debitamente. Ciò è confermato dal fatto che il libro dei cespiti ammortizzabili non consente la ricostruzione dei fondi e del valore residuo ammortizzabile, nè la corrispondenza ai dati di bilancio, essendo tra l'altro aggiornato solo sino al 31 agosto 1992.

La corte del merito ha respinto anche la tesi secondo cui basterebbe, a giustificare la misura degli ammortamenti, la conformità alla L.R. 13 agosto 1979, n. 198, essendo rimasto del tutto indimostrato il presupposto di fatto, relativo all'utilizzo a metà regime degli impianti, tale da produrre un "minore logorio".

Sotto il secondo profilo, ha rilevato la falsificazione dei bilanci in ragione dell'illegittima capitalizzazione come immobilizzazioni di alcuni costi di esercizio, qualificati indebitamente come oneri pluriennali. Con riguardo alla voce "costi da ammortizzare", la verifica contabile operata ha accertato trattarsi di oneri finanziari correnti provenienti da finanziamenti bancari, onde non si sarebbe potuto capitalizzarli e rinviare ai futuri esercizi l'imputazione relativa a conto economico,

ma essi avrebbero dovuto correttamente essere imputati quale costo finanziario dell'esercizio di competenza, con l'effetto immediato di ridurre l'utile di esercizio.

La correzione del criterio ha comportato, per la prima volta nel bilancio chiuso al 31 agosto 1993, l'emersione di perdite, avendo la stessa relazione sulla gestione a quel punto affermato che gli oneri finanziari capitalizzati avrebbero dovuto subire un regolare processo di ammortamento, onde l'esercizio in questione rivela "un risultato economico negativo abnorme".

In sostanza, la corte del merito ha accertato che, in mancanza dell'adozione degli errati criteri contabili seguiti, i bilanci avrebbero palesato perdite sin dal 1990, laddove invece mostravano l'apparenza di utili d'esercizio, inopinatamente distribuiti ai soci.

A fronte di questo esauriente accertamento in fatto, coerente con le norme che fissano i criteri di redazione del bilancio, neppure ha pregio il motivo con riguardo al presunto onere, che si vuole gravante sul fallimento e da esso non assolto, di provare l'utilizzo pieno degli impianti: esso si scontra con gli accertamenti di fatto operati, ponendosi l'assunto in contrasto - come ha puntualmente rilevato la sentenza impugnata - con gli accertamenti peritali, sia d'ufficio sia di parte, nonché con le stesse dichiarazioni contenute nella relazione al bilancio 1993, che adeguò infine i criteri a quelli di legge.

9. - Sesto motivo concernente il nesso causale.

Il motivo è infondato.

La corte del merito ha ritenuto, applicando i suddetti criteri, responsabili i sindaci ricorrenti per omessa vigilanza e per non aver operato fattivamente per evitare l'illecito gestorio. In particolare, essa ha esaminato partitamente la durata in carica ed il periodo della stessa, concludendo per la responsabilità (v. spec. pp. 10 e 24). Dunque, non si ravvisa il vizio di omesso esame denunciato, mentre il concorso causale deriva dall'adeguato accertamento della condotta e del danno derivatone, come già sopra esposto nell'esame dei primi quattro motivi.

10. - Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi; condanna in solido i ricorrenti principali al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Fallimento controricorrente, liquidate in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge; condanna in solido i ricorrenti incidentali al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Fallimento controricorrente, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali soccombenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018



Fallimenti e Società.it